

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE SECONDA**

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:
BANCA ALFA

contro

COMPROPRIETARIA

BANCA BETA

DEBITORE ESECUTATO
CREDITORE

CESSIONARIA

CONCLUSIONI

per l'attrice Banca ALFA
reiectis adversis

A. disporsi la divisione a norma del codice civile dei seguenti beni immobili:

“unità immobiliari site in Comune di OMISSIS intestate a DEBITORE ESECUTATO ed a COMPROPRIETARIA per la quota indivisa di 1/2 di piena proprietà ciascuno, censite al NCEU di detto Comune”.

B. Preso atto della vendita in corso di causa dell'intero compendio immobiliare, distribuirsi il ricavato secondo il progetto di divisione di cui all'ordinanza 11/7/18, redatto dal giudice dell'esecuzione, con la sola seguente rettifica: attribuirsi l'intero ricavato dalla vendita della quota intestata a COMPROPRIETARIA a BANCA BETA, essendo detta comproprietaria debitrice in solido con DEBITORE ESECUTATO.

C. con vittoria di spese di lite.

per BANCA BETA:

Reietta ogni contraria e diversa istanza eccezione e deduzione:

In via principale e di merito:

chiede di partecipare alla distribuzione del ricavato delle quote dell'esecutato DEBITORE e della convivente DEBITRICE, anche ai sensi dell'art. 2825 c.c., per il credito di € 121.292,45, di cui al mutuo fondiario concesso con atto pubblico OMISSIS, non oggetto di cessione a CESSIONARIA e dunque rimasto nella titolarità di Banca BETA, oltre gli interessi al tasso legale maturati e maturandi dal 19.10.2016 sino alla data di emissione del decreto di trasferimento con versamento diretto a proprio favore, in applicazione dell'art. 41 D. Lgs. n. 385/1993, dell'intera quota di spettanza di COMPROPRIETARIA, convivente non esecutata ed obbligata in solido con il debitore ESECUTATO.

In ogni caso:

Sentenza, Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Gibelli, n. 825 del 27 novembre 2019

porsi a carico dei condividenti pro quota la rifusione delle spese di causa e successive occorrente.

per CESSIONARIA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione: In via principale e di merito associandosi alla domanda di divisione giudiziale della creditrice BANCA ALFA, preso atto della vendita in data 19.10.2016 dell'intero compendio immobiliare oggetto della divisione per la somma di € 277.000,00 chiede, in applicazione dell'art. 41 D. Lgs. n. 385/1993, di partecipare alla divisione del ricavato delle quote dell'esecutato DEBITORE e della condividente DEBITRICE, anche ai sensi dell'art. 2825 c.c., per il credito fondiario di € 106.206,38, oltre gli interessi al tasso legale maturati e maturandi dal 19.10.2016 sino alla data di emissione del decreto di trasferimento. in ogni caso: porsi a carico dei condividenti pro quota la refusione delle spese di causa e successive occorrente.

per la convenuta COMPROPRIETARIA:

Ogni contraria e diversa istanza disattesa, visto anche l'intervento spiegato da CESSIONARIA si chiede che il Tribunale voglia così decidere:

In principalità: apportate le opportune modifiche al piano di riparto anche alla luce dell'intervento ex art. 111 c.p.c., confermarsi quanto determinato nell'ordinanza 11.7.2018 e pertanto:

1) Confermare l'importo delle spese di lite a favore di BANCA ALFA liquidate in € 13.541,44 Iva e Cpa incluse e poste a carico di DEBITORE ESECUTATO per l'intero e da dedursi sugli importi a disposizione della procedura esecutiva 194/2014 nei confronti dello stesso;

2) Confermare le spese di BANCA BETA in € 8419,12 Iva e Cpa incluse da porsi a carico per l'intero di DEBITORE ESECUTATO e da dedursi sugli importi a disposizione della procedura esecutiva 194/2014 nei confronti dello stesso.

Determinare in € 180.536,96 (oltre agli interessi nelle more maturati) la somma da assegnare a COMPROPRIETARIA precisandosi che dell'importo sopra indicato andrà versato, quanto a € 60.624,23 oltre interessi legali dal 19.10.2016 al decreto di trasferimento, ad BANCA BETA (pari al 50% del credito precisato del debito ipotecario gravante sulla condividente) ed a € 53.103,19 a CESSIONARIA oltre interessi legali dal 19.10.2016 al decreto di trasferimento a BANCA BETA (pari al 50% del credito precisato del debito ipotecario gravante sulla condividente) [così nel foglio di p.c. per la comproprietaria COMPROPRIETARIA, N.d.R.].

pertanto disporsi a favore di COMPROPRIETARIA la distribuzione della quota di ricavato pari a € 66.809,54 oltre interessi nelle more maturati.

In punto di spese legali dichiararsi compensate le spese legali del presente giudizio nei confronti di BANCA BETA e CESSIONARIA atteso che ex art. 1113 c.c. l'intervento nel presente giudizio è da ritenersi a sole loro spese.

In relazione a tutti gli atti successivi alla mancata approvazione del piano di riparto, considerato che COMPROPRIETARIA, contrariamente alle altre parti del procedimento, ha approvato il piano di riparto proposto, e che il presente giudizio, pur a fronte dell'accoglimento delle tesi di COMPROPRIETARIA e modifica del piano di riparto da parte del Tribunale, è proseguito per le contestazioni della banca procedente e della banca intervenuta, se ritenuto, condannare BANCA BETA in persona del legale rappresentante pro tempore alle spese di lite sostenute da COMPROPRIETARIA in ragione della mancata approvazione del piano di riparto come rielaborato dal Tribunale, ovvero, in subordine ed in ogni caso, dichiarare interamente compensate le spese di lite in relazione agli atti indicati.

Con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario il quale dichiara di averle anticipate.

IN FATTO E IN DIRITTO

Sentenza, Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Gibelli, n. 825 del 27 novembre 2019

Con atto di citazione in data 20/1/16, ritualmente notificato, BANCA ALFA ha evocato in giudizio COMPROPRIETARIA, DEBITORE ESECUTATO e BANCA BETA, esponendo:

- 1) che CREDITORE, titolare della omonima ditta individuale aveva promosso esecuzione immobiliare n. OMISSIS avanti questo Tribunale pignorando i seguenti beni: unità immobiliari site in Comune di OMISSIS, intestate a DEBITORE ESECUTATO ed a COMPROPRIETARIA per la quota indivisa di 1/2 di piena proprietà ciascuno, censite al NCEU;
- 2) che il pignoramento era stato trascritto in data 30/5/14 presso l'Ufficio del Territorio di Mantova ai nn. OMISSIS;
- 3) che la BANCA ALFA aveva spiegato intervento nella suddetta procedura esecutiva, con ricorso depositato in data 22/9/15 per un credito fondato su titolo esecutivo pari a complessivi euro 190.446,46;
- 4) che, con ordinanza in data 29/11/15, il G.E. aveva disposto procedersi alla introduzione del giudizio di divisione, in relazione ai beni staggiti, mediante atto di citazione fissando udienza di comparizione delle parti del procedimento esecutivo (debitore esecutato), dei comproprietari e dei creditori iscritti in relazione all'intero bene ai sensi dell'art. 1113, terzo comma, c.c.;
- 5) che creditore iscritto, oltre all'attrice, era BANCA BETA, e che comproprietaria risultava essere COMPROPRIETARIA.

Ciò premesso la Banca attrice ha chiesto l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. All'udienza di prima comparizione (26/4/16), dichiarata la contumacia dei convenuti, è stata disposta la vendita dell'immobile con delega delle operazioni a notaio.

Con memoria in data 10/11/16 si è costituita in giudizio BANCA BETA nella propria qualità di creditrice fondiaria iscritta sull'intero compendio immobiliare oggetto del giudizio.

All'udienza del 21/2/17, preso atto della avvenuta aggiudicazione a COMPROPRIETARIA e della comunicazione del notaio delegato relativa al mancato versamento del saldo prezzo, è stata dichiarata la decadenza di COMPROPRIETARIA dall'aggiudicazione e disposta la prosecuzione delle operazioni di vendita, previa acquisizione della somma di € 26.000,00 versata a titolo di cauzione. Venduto l'immobile il notaio delegato ha depositato in data 7/11/17 il progetto di distribuzione (rectius di divisione delle somme ricavate dalla vendita).

Con atto in data 23/11/17 si è costituita in giudizio la COMPROPRIETARIA.

Con ordinanza in data 11/7/18 il progetto depositato è stato parzialmente rettificato ed è stata fissata l'udienza del 2/10/18 per la discussione.

Sorte contestazioni sull'approvazione del progetto la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Con "istanza di intervento ex art. 111 c.p.c." depositata il 12/4/19 CESSIONARIA ha chiesto di essere ammessa ad intervenire in giudizio ed "a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, per l'importo del credito fondiario, già oggetto di istanza da parte di BANCA BETA, e con le medesime garanzie e prelazioni".

La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 7/5/19 sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

Va preliminarmente revocata la dichiarata contumacia di COMPROPRIETARIA e BANCA BETA.

Il punto di contrasto tra le parti riguarda l'applicazione dell'art. 41 TUB che, secondo la tesi delle banche e della cessionaria si vorrebbe sull'intera quota della COMPROPRIETARIA, il che è contestato dalla difesa di quest'ultima.

Si legge nella comparsa conclusionale di BANCA ALFA che "il progetto non tiene conto del fatto che COMPROPRIETARIA è condebitore solidale verso BANCA BETA, per entrambi i mutui da cui sorge il suo credito. Per cui non pare corretta l'operazione di dividere in due il credito di detta banca (euro 227.659,61:2=euro 113.829,80), e di "utilizzare" il ricavato dalla vendita della quota di COMPROPRIETARIA (euro 180.536,96) per coprire solo metà del credito di BANCA BETA. Se la sig. è condebitrice in solido deve rispondere di tutto il credito, e non solo di metà. Pertanto, il ricavato dalla vendita della sua quota va attribuito integralmente a BANCA BETA, a decurtazione del suo credito totale".

Si legge invece nella comparsa conclusionale depositata nell'interesse di COMPROPRIETARIA che "trattasi di un giudizio ordinario e come tale del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo che ne abbia determinato l'insorgenza, solo in via incidentale. Per tale evidente ragione, BANCA BETA non ha alcun titolo per ottenere l'applicazione dell'art. 41 TUB sulla quota della sig.ra in sede di divisione trattandosi della liquidazione della quota di sua proprietà nell'ambito dello scioglimento della comunione e non nell'ambito dell'esecuzione forzata. La quota di prezzo, come determinata dal Giudice, dovrà quindi essere assegnata interamente a COMPROPRIETARIA".

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue.

Va anzitutto rilevato che l'atteggiamento delle difese delle banche non appare del tutto lineare.

Invero BANCA ALFA, in memoria di replica, finisce per riconoscere come "corretto" il ragionamento della difesa della comproprietaria non eseguita, anche se "solo in parte".

Quanto alla difesa di BANCA BETA va rilevato che la stessa, all'udienza del 10/4/18, aveva dichiarato non essere sua intenzione contestare "nella sostanza" il progetto di distribuzione del notaio delegato, salvo alcune lievi correzioni per le spese (v. verbale 10/4/18).

In ogni caso, *re melius perpensa*, si ritiene di aderire alla tesi della difesa della comproprietaria non eseguita.

Come è stato osservato, l'opinione tradizionale ha sempre ravvisato nel giudizio divisorio incidentale una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo; autonoma e soggettivamente ed oggettivamente distinta da questo, sì da non poterne essere considerata una continuazione o una fase.

Si veda ad esempio Cass. Civ. 10/5/82 n. 2889 secondo cui "*nell'esecuzione di beni indivisi, il giudizio cognitivo diretto allo scioglimento della comunione incidentale su quello esecutivo, è processo ordinario di merito. Esso, in altri termini, subordina sì alla sua conclusione la procedura esecutiva, ma ne rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto conservando la propria autonomia e la disciplina delle proprie norme di rito, sicché non possono essere ad esso applicate le disposizioni relative all'esecuzione, norme queste di carattere eccezionale e insuscettibili di estensione analogica. Questa intrinseca differenza della natura dei due giudizi, anche se strumentalmente collegato, fa sì che il giudizio divisionale non possa essere tecnicamente considerato una continuazione ovvero una fase di quello di esecuzione, né questo, a sua volta, possa essere ritenuto una tappa processuale dell'altro, con l'effetto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, con cui sia stato sospeso*

Sentenza, Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Gibelli, n. 825 del 27 novembre 2019

il processo e sia stata disposta la divisione, non può essere valutata alla stregua di un provvedimento istruttorio emesso nel caso dell'ordinario processo cognitivo divisionale”.

E' vero che, come pure è stato osservato, nel tempo, si è esaltato il collegamento funzionale del giudizio divisorio incidentale con la procedura esecutiva (non a caso definendo il giudizio quale “*divisione endoesecutiva*”), sì da farne sfumare l'accentuato carattere di autonomia, sempre sottolineato dalla tradizionale giurisprudenza di legittimità.

Si veda ad esempio Cass. Civ. 18/4/12 n. 6072 secondo cui “*il giudizio in questione è divenuto ormai lo sviluppo normale di ogni procedura espropriativa avente ad oggetto una mera quota: in tal senso depono il nuovo testo del capoverso dell'art. 600 c.p.c. può anzi dirsi che il suo collegamento funzionale con il processo esecutivo, già indiscusso in precedenza, è sottolineato oggi dalla previsione del novellato art. 181 disp. di att. c.p.c., in base al quale tale giudizio di divisione, pur restando indiscutibilmente un ordinario giudizio di cognizione, si svolge dinnanzi al medesimo giudice dell'esecuzione – in funzione ovviamente, di giudice istruttore civile – della procedura esecutiva contestualmente sospesa in attesa della liquidazione della quota del debitore esecutato la finalità di una divisione endoesecutiva è, con tutta evidenza, quella di consentire di procedere esecutivamente su di un bene in proprietà esclusiva, sia esso identificato ancora in natura ovvero ormai liquidato e cioè trasformato nel suo equivalente in denaro: e tanto, nel primo caso, per la conclamata migliore appetibilità sul mercato di un bene in proprietà esclusiva rispetto ad una semplice quota, l'acquisto della quale obbligherebbe l'eventuale acquirente ad una contitolarietà di diritti, coi rischi e le complicazioni da questa derivanti e l'onere (o il rischio) di un successivo giudizio di scioglimento della medesima; e, nel secondo, per la – intuitivamente – maggiore utilità della prosecuzione del processo esecutivo su beni fungibili per definizione, quali appunto il denaro”.*

Rimane comunque insuperabile nel caso di specie il fatto che COMPROPRIETARIA è comproprietaria non esecutata nella procedura n. OMISSIS RGE e che l'art. 41 TUB è norma dettata per il procedimento esecutivo, come tale di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.

Peraltro non si può prescindere dalle conclusioni come precisate dalla difesa di COMPROPRIETARIA e che qui si riportano sul punto:

“Determinare in € 180.536,96 (oltre agli interessi nelle more maturati) la somma da assegnare a COMPROPRIETARIA precisandosi che dell'importo sopra indicato andrà versato, quanto a € 60.624,23 oltre interessi legali dal 19.10.2016 al decreto di trasferimento, a BANCABETA (pari al 50% del credito precisato del debito ipotecario gravante sulla condividente) ed a € 53.103,19 a CESSIONARIA oltre interessi legali dal 19.10.2016 al decreto di trasferimento a BANCA BETA (pari al 50% del credito precisato del debito ipotecario gravante sulla condividente) [così nel foglio di p.c. per la comproprietaria, N.d.R.].

Pertanto disporsi a favore di COMPROPRIETARIA la distribuzione della quota di ricavato pari a € 66.809,54 oltre interessi nelle more maturati.”.

COMPROPRIETARIA, pur sostenendo la tesi di cui si è detto, ha quindi volontariamente messo a disposizione l'importo di € 113.829,80 (v. comparsa conclusionale, pag. 3) quale quota a suo carico per l'estinzione del credito fondiario.

Il progetto va quindi confermato dovendosi solo prendere atto, a seguito dell'intervento di CESSIONARIA, che BANCA BETA, nelle more del giudizio, ha ceduto a CESSIONARIA il credito derivante dal mutuo del 15/3/05, pari a € 106.206,38, essendo rimasto, invece, nella

Sentenza, Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Gibelli, n. 825 del 27 novembre 2019

titolarità di BANCA BETA il credito derivante dal secondo mutuo del 19/12/06 e pari a € 121.292,45.

Da ciò consegue che andranno versati a BANCA BETA € 60.689,10 (€ 121.292,45+85,72 per interessi=121.378,17; € 121.378,17:2= 60.689,09 arrotondati a 60.689,10), e che andranno versati a CESSIONARIA € 53.140,72 (€ 106.206,38+75,06 per interessi=106.281,44; € 106.281,44:2= 53.140,72 arrotondati a € 53.140,70), ottenendosi così l'importo messo a disposizione da COMPROPRIETARIA (€ 60.689,10+53.140,70=€ 113.829,80).

Le spese vanno regolate in base ai principi enunciati nell'ordinanza 11/7/18 che qui si conferma.

Le spese di CESSIONARIA intervenuta successivamente, vanno compensate per gli stessi motivi per cui, nella citata ordinanza, sono state compensate le spese di BANCA BETA.

Va ordinata la comunicazione della presente sentenza al notaio delegato OMISSIS per quanto di competenza, a cura della Cancelleria.

P.Q.M

il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1) Dichiara lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i seguenti beni immobili: unità immobiliari site in Comune di OMISSIS intestate a DEBITORE ESECUTATO ed a COMPROPRIETARIA per la quota indivisa di 1/2 di piena proprietà ciascuno, censite al NCEU;
- 2) Approva per quanto in motivazione il progetto di cui all'ordinanza 11/7/18 con le precisazioni di cui in motivazione e lo dichiara esecutivo;
- 3) Per l'effetto assegna le seguenti somme ai due condividenti, da maggiorarsi degli interessi maturati sul conto corrente su cui sono state depositate dal notaio sino alla data di estinzione, al netto delle spese bancarie di chiusura:
 - a) a COMPROPRIETARIA € 180.536,96;
 - b) alla procedura esecutiva n. OMISSIS RGE a carico di DEBITORE ESECUTATO € 179.293,96 con la precisazione, quanto all'importo assegnato a COMPROPRIETARIA e preso atto della messa a disposizione da parte della stessa della somma di € 113.829,80 , che € 60.689,10 andranno versati a BANCA BETA ed € 53.140,70 a CESSIONARIA, di tal che residuerà a favore di COMPROPRIETARIA l'importo di € 66.707,16;
- 4) Autorizza il notaio delegato ai pagamenti come sopra - precisando che quanto spettante alla procedura esecutiva dovrà essere versato su libretto postale o bancario intestato alla procedura stessa (n. OMISSIS RGE Trib. Mantova) contro DEBITORE ESECUTATO, da depositare presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari di questo Tribunale - e all'estinzione del conto corrente bancario n. OMISSIS, una volta eseguiti i pagamenti;
- 5) Condanna DEBITORE ESECUTATO alla rifusione, in favore di Banca ALFA, delle spese del giudizio come liquidate con ordinanza 11/7/18, qui confermata, per € 13.541,44 Iva e Cpa incluse, in solido con COMPROPRIETARIA in ragione della metà;
- 6) Ordina alla competente Agenzia delle Entrate Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ex art. 2646 c.c.

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 28/8/19.

IL GIUDICE
Dott. Andrea Gibelli

Sentenza, Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Gibelli, n. 825 del 27 novembre 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS